Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per il controllo dei bilanci

2016/2045(INI)

27.5.2016

PROGETTO DI PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: una valutazione
(2016/2045(INI))

Relatore per parere: Marco Valli

SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– visti l'articolo 175, comma 3, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[1] e il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[2],

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione[3],

A. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002 per rispondere alle gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002;

B. considerando che il FSUE interviene principalmente in caso di gravi calamità naturali che hanno profonde ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di uno Stato membro o di un paese candidato all'adesione;

C. considerando che dopo il 2002 63 catastrofi naturali (fra cui inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità) in 24 diversi paesi europei hanno ricevuto aiuti del FSUE per un valore totale di oltre 3,7 miliardi;

D. considerando che nel giugno 2008 la Corte dei conti europea ha presentato i risultati di un controllo di rendimento concludendo che, benché avesse raggiunto l'obiettivo di fornire prova di solidarietà nei confronti degli Stati membri in caso di catastrofe, le condizioni di accettazione delle domande erano piuttosto imprecise soprattutto per quanto riguarda le catastrofi regionali; che la Corte ha altresì criticato la lentezza del processo di assegnazione;

E. considerando che nel dicembre 2012 la Corte dei conti europea ha approvato un controllo di rendimento: "La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni";

1. rimanda alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2012, in cui esprime sostegno alle risultanze della Corte secondo cui "il 30% circa (144 milioni di euro) dei contributi dell'FSUE è stato destinato alle operazioni che erano pienamente ammissibili a norma del regolamento FSUE; il progetto CASE ("Complessi Antisismici Sostenibili

[1] GU L 311, del 14.11.2002, pag. 3.
[2] GU L 189, del 14.11.2002, pag. 143.
[3] GU C 440, del 14.11.2002, pag. 13.

Ecocompatibili"), benché pertinente per le necessità al tempo, non ha rispettato le disposizioni specifiche del regolamento FSUE, poiché con questo progetto sono stati costruiti edifici nuovi e permanenti anziché alloggi temporanei; il progetto CASE ha inoltre assorbito il 70% dei finanziamenti – 350 milioni di euro; la strategia prescelta per il progetto CASE ha soddisfatto le necessità abitative di 15 000 delle persone colpite dal sisma, ma non ha risposto in modo tempestivo e con sufficiente capacità agli effettivi bisogni della popolazione; gli edifici costruiti nell'ambito del progetto CASE sono stati molto più cari rispetto a quelli costruiti in situazioni normali"; deplora che in molti casi il progetto CASE sia stato valutato assai carente e alcuni edifici sono crollati; chiede alla Commissione di spiegare come nel regolamento riveduto sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea entrato in vigore il 28 giugno 2014 le carenze riscontrate dalla Corte dei conti in merito all'erogazione degli aiuti di emergenza in Abruzzo;

2. ribadisce che a suo tempo la relazione di revisione contabile della Commissione del 2012 ha evidenziato irregolarità che però non hanno avuto incidenza finanziaria in quanto le domande di pagamento superavano le spese ammissibili e le domande di pagamento irregolari sono rimaste senza seguito;

3. deplora la mancanza di trasparenza per quanto riguarda l'impiego del FSUE in Emilia Romagna e Sardegna, con erogazioni pari rispettivamente a 670 192 359 EUR e 16 310 467 EUR;

4. riconosce che le catastrofi e l'intenzione di aiutare le persone in difficoltà il più rapidamente possibile possono comportare notevoli sollecitazioni per le amministrazioni nazionali; ritiene tuttavia che gli Stati membri debbano attuare la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, onde permettere alle autorità competenti di ricevere l'assistenza dell'UE, rispettando nel contempo la sana gestione finanziaria; rammenta l'esigenza di verificare se le sovvenzioni del FSUE siano state usate rispettando i principi di sana gestione finanziaria, compreso il principio di economia, al fine di individuare e condividere le migliori prassi e gli insegnamenti tratti in materia di sostenibilità economica;

5. riconosce che la revisione del regolamento FSUE ha introdotto importanti miglioramenti in linea con le richieste del Parlamento europeo[1];

6. evidenzia e accoglie con favore i progressi compiuti in materia di sana gestione finanziaria[2], in particolare nella misura in cui i paesi beneficiari sono tenuti a:

   – verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da garantire che i fondi dell'UE siano utilizzati in modo efficace e corretto, in conformità dei principi di una sana gestione finanziaria;

   – verificare che le azioni finanziate sono state svolte adeguatamente;

   – garantire che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e

[1] Risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13).
[2] Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143, articoli 5 e 11.

siano corrette e regolari;

– prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati applicando interessi di mora se del caso, notificano tali irregolarità alla Commissione e tenerla informata sull'esito delle procedure amministrative e giudiziarie;

7. deplora le continue difficoltà incontrate per accertare se le domande relative a catastrofi regionali rientrano nei casi criteri eccezionali stabiliti nel regolamento; invita la Commissione a semplificare e migliorare le procedure in occasione della prossima revisione del FSUE;

8. deplora il fatto che in molti casi sono state rilevate gravi carenze di trasparenza per quanto riguarda l'uso e la destinazione del FSUE; chiede un miglioramento del sistema di monitoraggio ex post per le spese e ritiene fermamente che le relazioni finali trasmesse dagli Stati membri dovrebbero essere pubbliche e accessibili;

9. sottolinea l'importanza delle procedure di appalto seguite dagli Stati membri in seguito a catastrofi naturali, al fine di individuare e divulgare le prassi e gli insegnamenti migliori tratti in materia di appalti in situazioni di emergenza;

10. ritiene che i miglioramenti necessari per il regolamento potrebbero comprendere una richiesta concernente l'obbligo di aggiornare i piani nazionali di gestione delle catastrofi, la definizione di intese sugli appalti di emergenza, l'attuazione di interventi abitativi nelle zone sinistrate e il trasferimento al bilancio dell'UE di eventuali entrate generate dall'attivazione del FSUE;

11. sottolinea, inoltre, che l'articolo 11 del regolamento modificato prevede per la Commissione e la Corte dei conti ha la competenza di revisione contabile e consente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di procedere a indagini, ove necessario;

12. ritiene che il FSUE debba, ove possibile, creare sinergie con altri canali di assistenza finanziaria, in particolare con i fondi strutturali;

13. invita la Commissione e la Corte a valutare il funzionamento del FSUE entro la fine dell’attuale periodo di programmazione finanziaria pluriennale.